

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera n 6/2026

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accredimento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2010 – Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011–2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 39 concernente "l'attività formativa all'estero" che dispone al comma 2 che "le tipologie di attività formativa e le modalità di riconoscimento dei crediti svolti fuori dal territorio nazionale sono stabilite dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M. e dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. La regolamentazione tutelerà la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province Autonome limitrofe a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione svolta in tali Stati. Le parti dei suddetti Manuali relative a tale specifica disciplina saranno adottate in condivisione con il C.T.R. Nelle more dell'approvazione dei predetti Manuali la Commissione nazionale provvede con delibere sui singoli casi";

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, adottato con delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 25 ottobre 2018 e successive modifiche, ed in particolare il par. 3.4.3. "Convenzioni e misure per il mutuo riconoscimento dei crediti all'estero" che dispone quanto segue: "la CNFC in condivisione con il CTR può adottare ulteriori misure per tutelare la specificità dei professionisti sanitari operanti nelle Regioni e Province autonome limitrofe

Commissione nazionale per la formazione continua

a stati esteri in maniera che gli stessi professionisti non vengano penalizzati per la formazione continua svolta in tali Stati”;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 1° agosto 2023 con cui è stata modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua costituita con D.M. del 27 settembre 2022;

VISTI i successivi decreti del Ministro della Salute del 19 marzo 2024, 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

PRESO ATTO che in data 5 febbraio 2025 la Commissione Nazionale per la formazione continua ha dato mandato alla Sezione V, competente in materia di formazione all'estero, di individuare una soluzione coerente con il sistema dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) volta a tutelare i professionisti sanitari che partecipano ad attività formative transfrontaliera svolte in lingua straniera, in Paesi limitrofi a Regioni e Province autonome nelle quali in forza di disposizioni statutarie è riconosciuto e tutelato il bilinguismo;

VISTO l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana, che sancisce la tutela delle minoranze linguistiche mediante apposite norme;

VISTO l'articolo 3 della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano l'eguaglianza dei cittadini, anche con riferimento all'accesso alla formazione professionale;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, che riconosce e promuove l'uso delle lingue tutelate nei territori in cui sono storicamente insediate le relative comunità linguistiche, ferma restando l'autonomia delle Regioni e delle Province autonome dotate di statuto speciale;

VISTI gli Statuti speciali delle Regioni e delle Province autonome e le relative norme di attuazione che, nei rispettivi territori, prevedono la tutela del bilinguismo e l'uso paritario delle lingue riconosciute nei rapporti con la pubblica amministrazione;

PRESO ATTO che in data 24 settembre 2025 la Sezione V si è riunita e ha proceduto all'audizione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, acquisendo informazioni sullo svolgimento di attività formative transfrontaliere in contesti territoriali caratterizzati da continuità linguistica e culturale con i Paesi limitrofi;

CONSIDERATO che la tutela statutaria del bilinguismo comporta l'esigenza di garantire pari opportunità formative e professionali ai professionisti sanitari operanti nei territori interessati, anche mediante il riconoscimento di percorsi formativi svolti in lingua straniera in contesti transfrontalieri linguisticamente omogenei;

PRESO ATTO che in data 12 novembre 2025 il coordinatore della Sezione V ha illustrato ai componenti del Comitato tecnico delle Regioni le risultanze dell'attività istruttoria e la necessità di adottare una delibera, evidenziando le esigenze di uniformità e di tutela dei professionisti sanitari;

PRESO ATTO che i componenti del Comitato tecnico delle Regioni hanno concordato sulla materia e sul contenuto della delibera da adottare dalla Commissione Nazionale per la formazione continua in relazione ai professionisti sanitari che svolgono attività formativa transfrontaliera in Paesi limitrofi al territorio nazionale;

Commissione nazionale per la formazione continua

DATO ATTO che il Comitato di Presidenza, in occasione della riunione dell'11 febbraio 2026, ha esaminato la proposta avanzata dalla Sezione V;

CONSIDERATO che la Commissione Nazionale per la Formazione continua, nella seduta del 5 marzo 2026, ha esaminato e approvato la proposta avanzata dalla Sezione V;

DELIBERA

1. di consentire, con riferimento agli eventi formativi svolti all'estero, non organizzati da provider accreditati in Italia, che si tengano in lingua straniera e in Stati limitrofi a Regioni e Province autonome nelle quali lo Statuto prevede il bilinguismo, l'accreditamento di tali eventi come eventi regionali o provinciali da parte delle Regioni o Province autonome competenti;
2. di stabilire che il meccanismo di accreditamento degli eventi formativi di cui al punto 1 deve assicurare, in ogni caso, il rispetto degli standard di qualità della formazione previsti dalla normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina sul territorio nazionale;
3. di demandare agli Enti accreditanti regionali e provinciali, nell'ambito delle rispettive competenze relative al meccanismo di accreditamento, il controllo e il monitoraggio degli eventi formativi, con particolare riferimento alla qualità dei contenuti formativi, alla coerenza con gli obiettivi formativi e alle metodologie didattiche adottate.

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dr. Filippo Anelli)

